

Pubblicato il 12/12/2019

N. 06194/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 09233/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2019, proposto da

ANUU Associazione Cacciatori Migratoristi Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Chiola, Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia (Onlus), LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Associazione LAV - Lega Antivivisezione Onlus, Associazione WWF Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Associazione E.NPA. Onlus - Ente Nazionale Protezione Animali, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Regione Lombardia e Federcaccia Lombardia, non costituite in giudizio;  
per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1322/2019, resa tra le parti, concernente l' autorizzazione alle catture di 12.700 esemplari di quattro specie di uccelli selvatici necessari all'approvvigionamento dei richiami vivi per l'esercizio della caccia di appostamento;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Associazione LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia della LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, della LAV - Lega Antivivisezione e dell'associazione WWF Italia Onlus;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 il Pres. Franco Frattini e udito per la parte appellante l'avvocato Claudio Chiola;

Considerato che il provvedimento regionale impugnato in primo grado fissa un numero massimo di 12.700 esemplari catturabili quali richiami vivi, sottolineando che detto numero è assai inferiore al fabbisogno stimato (circa 45 mila esemplari);

Considerato che la stessa Regione ha affermato che il piano di riduzione progressivo degli esemplari catturabili, fissato con D.G.R. 6 settembre 2013 non è stato portato a compimento;

Rilevato che le circostanze riferite alla determinazione del numero degli esemplari, così come il mancato compimento del piano pluriennale di riduzione, ed altresì l'assenza di catture per alcuni degli anni nel periodo in riferimento (tra cui i citati 2015 e 2016), si ricollegano tutte non già a ripensamenti o modifiche da parte della Regione, bensì ai successivi annullamenti in sede giurisdizionale di delibere in materia ritenute illegittime;

Considerato che la stessa delibera impugnata, nel richiamare i pareri richiesti e acquisiti, prende atto non solo della contrarietà dell'ISPRA per plurime ragioni, ma anche dell'avviso sfavorevole dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2019, in data successiva a quello – invece in senso favorevole – dell'ufficio legislativo del Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali;

Rilevato che l'ISPRA ha richiamato l'apertura di procedura di infrazione UE nei confronti dell'Italia in ordine alla cattura di uccelli a fini di richiamo;

Considerato che l'ISPRA ha sottolineato come tali metodi di cattura siano da considerare vietati dall'All. IV Direttiva UE 2009/147 e quindi dall'art. 4 co. 3 legge n. 157/1992;

Rilevato come non sia emersa – nella lunga premessa in merito contenuta nella impugnata delibera – una persuasiva spiegazione sulla assenza di soluzioni alternative, al di là di richiami a esperienze di allevamento con esiti finora non soddisfacenti, giacché il concetto di “assenza di soluzioni alternative” non si riferisce – a giustificare la deroga ad una pratica vietata – a meri inconvenienti o a risultati che non raggiungano il gradimento dei cacciatori, bensì alla vera e propria impossibilità di ricorrere ad alternative, quali appunto l'allevamento o, ben più agevolmente ed auspicabilmente, l'impiego di richiami manuali o a bocca;

Considerato, in proposito, che la stessa Regione riferisce di “difficoltà di una adeguata procedura di riproduzione in cattività”; tale ragione non appare validamente giustificativa della deroga al divieto di usare reti di cattura di uccelli vivi in natura, con l'evidente e consistente depauperamento della fauna selvatica costituente patrimonio indisponibile e da tutelare per l'intera comunità nazionale;

Ritenuto che il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 novembre 2019 ha annullato la

impugnata D.G.R. Lombardia, assorbendo in tal modo i rilievi positivi – espressi dal Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali – citati nella premessa della delibera impugnata;

Ritenuto che l'annullamento governativo della delibera regionale – anch'esso a sua volta impugnato presso il T.A.R. – fa venir meno l'interesse dell'appellante nel presente giudizio, come indicato dalla stessa A.N.U.U. nella memoria 9 dicembre u.s.;

Considerato, ai fini della determinazione sulle spese, che la soccombenza virtuale dell'appellante deriva da tutte le considerazioni sopra formulate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara improcedibile l'appello cautelare, per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l'associazione appellante, in quanto virtualmente soccombente, a rifondere alle quattro associazioni appellate costituite le spese del grado cautelare, che liquida complessivamente in euro 6.000 (seimila).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**